

REGIONE LIGURIA

Legge n° 50 del 19 dicembre 1989

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI AREE DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE DELL'AVETO

Capo 1

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA

Art. 1

Individuazione del sistema

1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n° 40 e successive modificazioni e integrazioni, è individuato il sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale denominato «Aveto», comprendente le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:25.000 numerate progressivamente da 1 a 4 allegate alla presente legge e ricadenti nei territori dei comuni di Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, S. Stefano d'Aveto.

(..... *omissis*).

Art. 4

Norme generali di comportamento

1. In tutte le aree del sistema, ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale, di protezione della flora spontanea, di raccolta dei funghi e dei tartufi, di protezione della fauna e disciplina della caccia, di disciplina della pesca nelle acque interne, di disciplina della circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati, è fatto divieto di:

(..... *omissis*).

h) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica.

(..... *omissis*).

Art. 5

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n° 689, la violazione delle norme generali di comportamento comporta la restituzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:

(..... *omissis*).

h) da lire 50.000 a lire 500.000 per l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili e

reperiti di qualsiasi natura.

(..... *omissis*).

REGIONE LIGURIA

Legge n° 14 del 3 aprile 1990

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico-culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e paleontologici del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti nel territorio, promuove le necessarie iniziative volte alla sua conoscenza, conservazione e valorizzazione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto regionale.

Art. 2

Definizioni delle grotte e delle aree carsiche

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:

a) «grotte» le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore ai 5 metri lineari,

b) «aree carsiche» le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico, idrogeologico, funzionale con fenomeni carsici ipogei.

Art. 3

Tutela delle grotte

1. È vietato distruggere, occludere, danneggiare le grotte.

2. All'interno delle grotte è vietato inoltre:

(..... *omissis*).

c) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici.

(..... *omissis*).

Art. 6

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 5 secondo comma comporta la riduzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

(..... *omissis*).

e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili, reperti.

(..... *omissis*).